



REGOLAMENTO
PER LA TOPONOMASTICA
E
LA NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.10.2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - NORMATIVA SOPRAVVENUTA

Art. 3 - DEFINIZIONI

TITOLO 2 - TOPONOMASTICA

Art.4 - TOPONOMASTICA STRADALE

Art.5 - OMOGENEITA' DELL'ONOMASTICA STRADALE

Art.6- COMPITI DELL'UFFICIO URBANISTICA E DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Art. 7 – TARGHE INDICATRICI

Art. 8 - CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 9 - NOMI DI CITTADINI

Art. 10 - LAPIDI COMMEMORATIVE

Art. 11 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Art. 12 - DIVIETO DI ATTRIBUZIONE DELLA MEDESIMA DENOMINAZIONE

TITOLO 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 13 - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 14 - TARGHE DEI NUMERI CIVICI

Art. 15 - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO CIVICO

Art. 16 - COMPETENZA ASSEGNAZIONE DEL NUMERO CIVICO

Art. 17 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI CIVICI QUALE REQUISITO AI FINI DEL RILASCIO DELL'AGIBILITA'

Art.19 - NUMERAZIONE INTERNA E RELATIVE TARGHE

Art. 20 - AGGIORNAMENTO ONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Art. 21 - CARTOGRAFIA E SCHEDE DELLE LOCALITA '

Art. 22 - VIOLAZIONI

Art. 23 - NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica, in ottemperanza alle seguenti norme disciplinanti la materia:

- R.D. 10-05-1923, n.1158;
- Legge 23-06-1927, n.1188
- Legge 24-12-1954, n.1228;
- D. P. R. 30-05-1989, n. 223.

Art. 2 - NORMATIVA SOPRAVVENUTA

Nel presente regolamento si intendono comunque automaticamente recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Per Toponomastica si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Per Onomastica si intende lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

TITOLO 2 - TOPONOMASTICA

Art. 4 - TOPONOMASTICA STRADALE

E' compito dell'ufficiale d'anagrafe, su segnalazione dell'ufficio urbanistica, studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art.44 comma 1 - del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

Agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune deve tenersi conto del piano topografico e dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

Art.5 - OMOGENEITA' DELL'ONOMASTICA STRADALE

L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere adottate dalla cartografia comunale ufficiale, prima che sia possibile la loro denominazione.

Non è possibile attribuire numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Art. 6 - COMPITI DELL'UFFICIO URBANISTICA E DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

L'Ufficio Urbanistica o l'Ufficio Lavori Pubblici, rispettivamente dopo il collaudo di aree da destinare a circolazione pubblica cedute al comune dalle ditte lottizzanti o dopo il collaudo di opere pubbliche eseguite dal comune e qualificabili quali aree di circolazione pubblica, comunicano all'Ufficio servizi Demografici copia di planimetria, vistata e sottoscritta dal rispettivo responsabile, evidenziante le aree in questione, da denominare.

L'Ufficio Servizi Demografici provvede alla predisposizione dei provvedimenti di denominazione, previa adeguata istruttoria e alla trasmissione degli atti deliberativi agli organi ed uffici interessati, interni ed esterni.

L' Ufficio Lavori Pubblici del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo, con l'apposizione di copie ad ogni incrocio.

Art. 7 – TARGHE INDICATRICI

Ogni area di circolazione (via, viale, vicolo, piazza, largo, ecc.) deve avere una propria distinta denominazione, da indicarsi su targhe di materiale resistente e qualificato.

All'acquisizione e all'apposizione delle targhe suddette provvede l'Ufficio tecnico comunale Lavori Pubblici.

Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, all'altezza resa necessaria da specifiche norme in materia urbanistica o dal Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione, o da esigenze di sicurezza pubblica.

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline.

Art. 8 - CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE

Si deve evitare, salvo motivate eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10 -05-23 n.1158, e dalle leggi 23-06-1927, n.1188.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Per cambiare la denominazione ed aree di circolazione (strade, piazze, ecc.) occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi tramite la Soprintendenza ai monumenti. Nessuna denominazione può essere

applicata a nuove strade, piazze, ecc. senza la preventiva autorizzazione della Deputazione Provinciale di storia Patria.

Art. 9 - NOMI DI CITTADINI

Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per la causa nazionale. Le eventuali deroghe vanno richieste alla Prefettura, per delega del Ministero dell'Interno, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Art. 10 - LAPIDI COMMEMORATIVE

Per l'apposizione di lapidi-ricordo alla casa natale di cittadini illustri, o nei luoghi in cui si svolsero avvenimenti memorabili per la comunità si osserveranno gli adempimenti previsti dalle norme sulla toponomastica e dal regolamento edilizio.

Art. 11 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande di cui al precedente art. 9 devono essere corredate dai seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
- breve relazione circa le notizie biografiche delle persone delle quali s'intende onorare la memoria;
- copia dell'approvazione della Sovrintendenza ai Monumenti (per delega del Ministero della Pubblica Istruzione), nei casi in cui s'intenda intitolare strade o piazze pubbliche le quali già posseggono una propria denominazione (circ. Ministero dell'Interno 13 dicembre 1954 n. 15300-10);
- copia dell'Autorizzazione della Deputazione Provinciale della Storia Patria.

La predetta documentazione va conservata presso l'Ufficio Servizi Demografici e Toponomastica.

Art. 12 - DIVIETO DI ATTRIBUZIONE DELLA MEDESIMA DENOMINAZIONE

Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo), onde eliminare possibili confusioni. (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini)

TITOLO 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 13 - NUMERAZIONE CIVICA

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

- a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
- b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili...) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;

c) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1), sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.

La numerazione, previa motivata decisione della Giunta comunale, può aver luogo, per aree di circolazione omogenee, con il sistema metrico o tradizionale.

Art. 14 - TARGHE DEI NUMERI CIVICI

La targhetta del numero civico esterno deve essere in materiale resistente e rigido nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro, onde garantire l'uniformità, anche estetica oltre che funzionale, della numerazione su tutto il territorio comunale. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre, a proprie spese, il numero interno comunicato dall'ufficio.

Art. 15 - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO CIVICO

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere richiesta, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, (per iscritto e su modello conforme a quello allegato al presente regolamento, elaborato nel rispetto di quello predisposto dall'Istituto centrale di statistica), all'atto della presentazione della S.C.I.A. - segnalazione certificata di inizio attività - per agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/01, a cura del proprietario o/e costruttore. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1:2000 con l'indicazione della pianta dell'immobile e degli accessi da numerare.

La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'indicazione, anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Gli obblighi suddetti devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

Con la domanda di cui al presente articolo il proprietario del fabbricato ha l'onere di chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna, da effettuarsi a cura del proprietario stesso.

In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42 D.P.R. 223/1989.

Nessuna responsabilità può essere posta a carico del comune o dei responsabili degli uffici, qualora l'interessato abbia apposto, a sue spese, uno o più numeri civici senza attendere la formale comunicazione di assegnazione, che consegue comunque esclusivamente in esito a richiesta ritualmente formulata.

Art. 16 - COMPETENZA ASSEGNAZIONE DEL NUMERO CIVICO

L'Ufficiale di anagrafe (o il dipendente addetto ai servizi demografici munito di apposita delega), sentito l'ufficio urbanistica, assegna il numero civico e lo comunica all'ufficio SUAP al fine della trasmissione all'interessato purchè la domanda risulti completa, ossia formulata a norma di legge e di quanto dispone il presente regolamento. Nel caso la richiesta di numero civico avvenga senza l'intermediazione del Suap il richiedente dovrà presentare all'ufficio protocollo comunale il modulo allegato al presente regolamento e l'ufficio anagrafe trasmetterà direttamente all'interessato l'assegnazione del numero civico purchè la domanda risulti completa, ossia formulata a norma di legge e di quanto dispone il presente regolamento.

Art. 17 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI

La numerazione civica è realizzata seguendo i sotto elencati criteri:

- a) la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale;
- b) con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;
- c) la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca;
- d) nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- e) i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI CIVICI QUALE REQUISITO AI FINI DEL RILASCIO DELL'AGIBILITA'

La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per la presentazione della S.C.I.A. per l'agibilità di un immobile (art. 24 DPR 380/01).

La richiesta dell'assegnazione va formulata per iscritto su modello conforme a quello allegato al presente regolamento.

Art. 19 - NUMERAZIONE INTERNA E RELATIVE TARGHE

E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere a proprie spese all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54), previa richiesta al comune di assegnazione dell'interno.

Art. 20 - AGGIORNAMENTO ONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

La numerazione civica deve, pertanto, essere continuamente aggiornata in base alle variazioni dei piani regolatori, apertura di nuovi accessi, costruzione di nuovi e demolizione di vecchi immobili.

A tal fine, ogni nuova urbanizzazione deve essere segnalata all'ufficio anagrafe affinché l'operatore possa attuare le procedure per l'attribuzione del nome strada e riuscire successivamente a rispondere in tempi brevi alle richieste di assegnazione dei numeri civici da parte dei proprietari dei nuovi immobili.

In caso di nuova attribuzione di numerazione d'ufficio, per ragioni di continuità di numerazione, le spese di acquisto e apposizione della targhetta sono a carico del comune.

La nuova attribuzione è preventivamente comunicata per iscritto al proprietario dell'abitazione, se agevolmente reperibile in atti dell'Ufficio, e, comunque, al capofamiglia residente nell'abitazione interessata.

Nessun indennizzo o risarcimento ai proprietari degli immobili o ai residenti nei medesimi è dovuto nel caso previsto dal presente articolo, in quanto trattasi di adempimento effettuato in osservanza a norma di legge.

Art. 21 - CARTOGRAFIA E SCHEDE DELLE LOCALITA'

E' compito dell'Ufficio Urbanistica elaborare, in collaborazione con l'Ufficio Anagrafe, una cartografia dell'esistente, attraverso un periodico aggiornamento del S.I.T., riportando nella medesima lo stradario delle vie e delle aree di pubblica circolazione, la numerazione, gli Interventi correttivi, tenendo la cartografia stessa continuamente aggiornata.

E' compito dello stesso Ufficio Urbanistica tenere le schede aggiornate delle località.

Art. 22 - VIOLAZIONI

Le violazioni alle norme previste dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a € 129,00 (art. 11 L. 24.12.1954, n. 1228) e art. 16 L. 689/81 nella misura indicata nella seguente tabella:

Tipo infrazione	Sanzione prevista min. e max	Sanzione dovuta
-----------------	------------------------------	-----------------

Attribuzione abusiva di numero civico - Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 129,00	€ 43,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico - Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 75,00	€ 25,00
Mancata esposizione della targhetta - Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 75,00	€ 25,00
Apposizione di targhette non regolamentare di cui all'art. 14 - Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 75,00	€ 25,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette alla numerazione civica - Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 129,00	€ 43,00

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'ufficio Anagrafe e la Polizia Locale.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L.689/91.

Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dalla Polizia Locale.

Art. 23 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto qui non previsto e non diversamente disposto si applicano le norme vigenti in materia di toponomastica e numerazione civica.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo all'albo pretorio comunale.